

SENT. 29/2022 N.
FALL. 27/2022 N.
REP. 31/2022 N



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO

nella persona dei signori magistrati

dott. Massimo Morandini	presidente
dott. Giuliana Segna ANNA De Tommaso	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 31 / 2022 instaurato su richiesta del
PUBBLICO MINISTERO,
presso l'intestato Tribunale;

RICHIEDENTE

per la dichiarazione di fallimento di
SELIT SCARL (c.f. 04917580286),
contumace;

RESISTENTE

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal pubblico
ministero richiedente insistendo nell'istanza di fallimento.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che la richiesta del pubblico ministero è stata
presentata il 30 maggio 2022, dunque anteriormente
all'entrata in vigore del c.c.i.i., avvenuta il 15 luglio
2022. Trova dunque applicazione l'art. 390 del suddetto
codice, secondo cui le richieste di fallimento depositate

prima dell'entrata in vigore del nuovo codice sono definite secondo le disposizioni del r.d. n. 267 del 1942.

Ciò detto, la richiesta merita accoglimento.

La società resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto. Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.

In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità della resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni i reiterati inadempimenti a debiti tributari e contributivi verso INPS e INAIL, oltre che per sanzioni pecuniarie amministrative, taluni anche di importo assai esiguo (nell'ordine di qualche decina o centinaia di euro), con cartelle di pagamento e avvisi di addebito emessi dal 2017 e affidati all'agente della riscossione per complessivi euro 1.644.242,34 (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate - Riscossione e INPS), ai quali vanno aggiunti euro 235.893,35 accertati d'ufficio dall'amministrazione finanziaria e non ancora iscritti al ruolo della riscossione (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate).

Tale situazione è diretta espressione delle peculiari caratteristiche che, sul piano economico e gestionale, presenta la società resistente, già sottoposta a sequestro preventivo penale. Infatti, come emerge dalla relazione ex art. 41, d. lgs. n. 159 del 2011 dell'amministratore giudiziario, la società ha una "struttura minimale (organizzativa e in termini di beni immobilizzati)", con una conduzione degli affari "con mezzi più o meno consoni e sbrigativi", là dove il finanziamento non proviene da apporti dei soci, né da capitale di terzi finanziatori, bensì da "un finanziamento forzato ottenuto dallo Stato, attraverso il mancato pagamento di imposte e contributi

previdenziali" (cfr. relazione ex art. 41, d. lgs. n. 159 del 2011, spec. par. 1.3). Lo stato di insolvenza è pertanto insito in questo particolare modello d'impresa, che non mira a remunerare i fattori produttivi generando, per differenza, profitto, ma che inevitabilmente comporta accumulo di debiti tributari e contributivi, in una condizione che presto conduce, in assenza di adeguate risorse patrimoniali proprie e di sufficiente capitalizzazione, a una situazione di deficit patrimoniale.

Il debitore, restando contumace, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, co. 2 l. fall., e ciò è del resto da escludere stando dagli atti, avuto specifico riguardo al dato dell'ammontare dei debiti.

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30 mila di cui all'art. 15, u. co. 1. fall..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) dichiara il fallimento di SELIT SCARL;
- 2) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- 3) nomina curatore Luisa Angeli;
- 4) ordina al legale rappresentante della società fallita il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
- 5) stabilisce il giorno 09/02/2023 alle ore 09:00, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato

passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;

ricorda al fallito che, ai sensi dell'art. 48 l. fall., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 49 l. fall., il fallito, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;

dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 dpr n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l. fall.

20 SET. 2022

Trento,

Il giudice estensore
Benedetto Sieff

Il presidente
Massimo Morandini

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trento, 20 SET 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Andrea Tabarelli